

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-160	del 10/03/2014
Oggetto	Sezione di Piacenza. Conferimento incarico annuale per l'espletamento delle funzioni di Esperto Qualificato, ex D.l.gs. n. 230 del 17/03/1995 e s.m.i., in materia di radiazioni ionizzanti, alla Dott.ssa Giancarla Rossetti	
Proposta	n. PDTD-2014-166 del 06/03/2014	
Struttura adottante	Sezione di Piacenza	
Dirigente adottante	Biasini Giuseppe	
Struttura proponente	Sezione Di Piacenza	
Dirigente proponente	Dott. Biasini Giuseppe	
Responsabile del procedimento	Cremonesi Chiara	

Questo giorno 10 (dieci) marzo 2014 presso la sede di Via XXI Aprile, 48 in Piacenza, il Direttore della Sezione di Piacenza, Dott. Biasini Giuseppe, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione di Piacenza. Conferimento incarico annuale l'espletamento delle funzioni di Esperto Qualificato , ex D. Lgs. n. 230 del 17/3/1995 e s.m.i. , in materia di radiazioni ionizzanti, alla Dott.ssa Giancarla Rossetti .

VISTI:

- l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 – e successive modificazioni ed integrazioni – ai sensi del quale per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata competenza, specificando, preventivamente, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- la D.G.R. n. 607 del 04/05/2009 avente ad oggetto “Disciplina del rapporto di lavoro autonomo in Regione Emilia-Romagna”, con cui è stata approvata la “Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna”;

RICHIAMATE:

- D.D.G. Arpa n. 62 del 27/09/2010 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Approvazione della nuova disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo presso Arpa Emilia-Romagna”, - che disciplina il conferimento di tali incarichi nel rispetto delle succitate norme , nonché di quanto previsto dagli artt. 2222-2238 c.c. e dall'art. 409 c.p.c., punto n.3, - come modificata dalla D.D.G. n. 71 del 05/12/2012;
- la D.D.G. n. 87 del 16/12/2013 avente ad oggetto: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016, del Piano Investimenti 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2014 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2014”;
- la D.D.G. n. 88 del 16/12/2013 avente ad oggetto: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2014”, con particolare riferimento alle indicazioni in materia di conferimenti di collaborazioni esterne per lo svolgimento di attività da realizzarsi all'interno dei Nodi;

VISTI, altresì:

- il D.lgs. n. 230 del 17/03/1995, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 26/05/2000 n. 241 emanato ai fini della “Attuazione delle direttive 89/618 Euratom, 90/641 Euratom, 92/03 Euratom e 96/29 Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
- il D.lgs. n. 257 del 09/05/2001 relativo a “Disposizioni integrative e correttive del D.lgs n. 241 recante attuazione della Direttiva 96/29 Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti
- il D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni, che ha introdotto modificazioni con particolare riferimento alla valutazione dei rischi ed alla classificazione dei lavoratori soggetti a rischio derivante dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

RILEVATO, che:

- il contesto normativo testé citato ha introdotto significative modificazioni nel settore della sorveglianza fisica della radioprotezione, sia per gli obblighi del datore di lavoro, che per gli adempimenti dell'Esperto qualificato, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi ed alla classificazione dei lavoratori soggetti a rischio derivante dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

RICHIAMATI, allo scopo:

- il Capo VIII “Protezione sanitaria dei lavoratori” del D.Lgs. 230/95, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 257/01 ed in particolare:
 - o l'art. 61 che stabilisce gli obblighi del Datore di Lavoro;
 - o l'art. 77, comma 1, e comma 5, che, testualmente, prescrivono che il Datore di Lavoro debba assicurare la sorveglianza fisica per il tramite di Esperti qualificati e che le funzioni di Esperto qualificato non possano essere assolte dalla persona fisica del Datore di Lavoro, né dai dirigenti che coordinano e gestiscono l'attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza ex art. 59, comma 2, dal momento che - per espressa previsione normativa - la funzione di controllo appare inconciliabile e separata rispetto alla specifica funzione di esercizio attivo di direzione o di gestione delle attività oggetto di sorveglianza e di controllo;

- l'art. 78 diretto a disciplinare l'abilitazione degli Esperti qualificati ed il relativo elenco nominativo di iscrizione presso la Direzione Generale – Rapporti di Lavoro - del Ministero del Lavoro;
- l'art. 79 che detta norme in materia di attribuzioni dell'Esperto qualificato;
- l'art. 80 che regola le comunicazioni dell'Esperto qualificato al Datore di Lavoro e di relativi adempimenti;

DATO ATTO:

a) che la Sezione Provinciale di Piacenza è sede del C.T.R. Radioattività Ambientale i cui operatori:

- impiegano sorgenti radioattive per taratura, sigillate e non;
- effettuano attività di ispezione sul territorio provinciale e, a supporto delle altre Sezioni di Arpa, sul territorio regionale;
- effettuano interventi in caso di emergenza per tutto il territorio regionale;

b) che presso l'Area Analitica Ambientale della Sezione Provinciale di Piacenza sono presenti sorgenti radioattive sigillate impiegate in gascromatografia;

c) che presso il Servizio Sistemi Ambientali della Sezione Provinciale di Piacenza vengono impiegate sorgenti emittenti radiazioni ionizzanti per il monitoraggio della qualità dell'aria;

d) che conseguentemente alcuni operatori possono essere esposti a radiazioni ionizzanti provenienti dalle suddette sorgenti o nell'espletamento dell'attività di controllo di apparecchiature e dispositivi emittenti radiazioni;

e) che per l'espletamento di monitoraggi ambientali, la Sezione Provinciale di Piacenza utilizza laboratori mobili muniti di sorgente radioattiva;

RILEVATO che:

- le attività specialistiche da doversi espletare sono, in particolare, le seguenti:

a) lo svolgimento delle funzioni di esperto qualificato ai sensi della normativa vigente in materia di detenzione e impiego di sorgenti emittenti radiazioni ionizzanti, comprensive di: 2 sopralluoghi /anno, una relazione tecnica annuale, la compilazione del registro, la valutazione delle dosi per il personale in attività presso la Sede di Piacenza e sul territorio, la sorveglianza fisica della protezione inerente i Laboratori mobili e relativa documentazione.

b) Attività di formazione dei lavoratori.

c) Ogni altra attività di sorveglianza fisica della protezione, al momento non prevedibile, svolta in ottemperanza alle vigenti normative, comprensiva di: riunioni, incontri,

corrispondenza via fax o mail, relazioni, resoconti, rapporti , etc..

CONSIDERATO:

- che, in conformità a quanto previsto dal contenuto della “Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo presso Arpa Emilia-Romagna” approvata con D.D.G. n. 71/2012, per l’espletamento delle suddette attività altamente qualificate è necessario il possesso di una particolare e comprovata specializzazione, nonché di una specifica professionalità, quali la qualifica di esperto qualificato;
- che presso la Sezione di Piacenza risulta accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, in ragione della assenza di idonea professionalità;
- che l’affidamento dell’incarico di esperto qualificato (ex artt. 77, 78, 79 del D.Lgs. n. 230/1995), avente intrinseca natura fiduciaria, non è riconducibile agli obblighi di programmazione e di scelta mediante procedura comparativa;

RILEVATA, dunque,

- la necessità di individuare il soggetto idoneo cui conferire le funzioni di Esperto qualificato in radioprotezione al fine di assicurare la sorveglianza fisica del personale interessato, della Sezione di Piacenza;

RITENUTO, pertanto,

- di conferire alla Dott.ssa Giancarla Rossetti, professionista di consolidata e comprovata professionalità - come attestato dal curriculum acquisito agli atti - un incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale ai fini dello svolgimento dell’incarico di esperto qualificato in radioprotezione per l’anno 2014;

ATTESO:

- che, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42, della L. n. 190/2012, non sussistono condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in capo alla dott.ssa Giancarla Rosetti;

RITENUTO, conseguentemente

- di stabilire che il suddetto incarico decorra dal 1/01/2014 con termine entro il 31/12/2014;

- di approvare lo schema di contratto, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, diretto a formalizzare le clausole pattizie dell'accordo tra ARPA e la dott.ssa Giancarla Rossetti;
- di riconoscere alla dott.ssa Giancarla Rossetti, quale compenso presunto annuale lordo, l'importo di Euro 1.000,00 + 22% IVA per un totale di Euro 1.220,00 Iva compresa ;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 commi 18 e 54 della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) e succ. mod;

SU PROPOSTA:

- del Direttore di Sezione Dott. Giuseppe Biasini, che ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile reso, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento sul decentramento amministrativo, dalla Dott. ssa Manuela Benedetti Responsabile Amministrativo della Sezione;
- che si è provveduto a nominare Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n 241 e della Legge Regionale n. 32/1993 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Dr.ssa Chiara Cremonesi ;

DETERMINA

- 1) di conferire incarico di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale, alla Dott.ssa Giancarla Rossetti, che possiede la necessaria elevata professionalità per lo svolgimento delle attività specialistiche di esperto qualificato ex D. Lgs. n. 230 del 17/3/1995 e s.m.i.;
- 2) di stabilire che l'incarico, testé assegnato, ha durata annuale con decorrenza 01/01/2014 e scadenza entro il 31/12/2014;
- 3) di approvare lo schema di contratto - allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale - che sarà sottoposto a sottoscrizione delle parti contraenti quale formale accordo delle clausole ivi contenute;

4) di riconoscere alla Dott.ssa Giancarla Rossetti, a titolo di compenso annuo per il presente incarico, un importo lordo pari a Euro 1.000,00, comprensivo di tutti gli oneri a carico del professionista (contributi previdenziali, etc..) - IVA esclusa, risultante dalle seguenti prestazioni:

- euro 800,00 +IVA per l'espletamento della funzione di sorveglianza fisica;
- euro 40,00/ora esclusa IVA per le attività di formazione, rapportati alle ore effettivamente prestate, quantificate in via presuntiva in un massimo di n. 5 ore per un importo complessivo di € 200,00 + IVA ;

5) di dare atto che il seguente costo complessivo, derivante dal presente provvedimento, pari a euro 1.220,00 Iva compresa per l'esercizio 2014, avente natura di "Altri oneri del Personale" (AOPER/AOPER), è compreso nel bilancio economico preventivo annuale 2014 e nel bilancio economico preventivo annuale e pluriennale con rifeimento al Centro di Responsabilità PCDS - della Sezione Provinciale di Piacenza.

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 commi 18 e 54 della L. 244/2007 e succ. mod..

IL DIRETTORE

(Dott. Giuseppe Biasini)

Gent.ma dott.ssa
Giancarla Rossetti
Via Santa Franca n.60
29121 Piacenza

CF/PIVA

Contratto di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale

A seguito della specifica procedura di conferimento incarico di prestazione d'opera intellettuale, siamo lieti di comunicare che Lei risulta essere il soggetto assegnatario dell'incarico in oggetto, come da determinazione n. 160/2014. Il sottoscritto dott. Giuseppe Biasini, Direttore della Sezione Provinciale di Piacenza, con sede in Piacenza, via XXI Aprile n.48, dirigente competente, ai sensi del Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato con DDG n. 65/2010, alla stipula del presente contratto in nome e per conto di Arpa Emilia Romagna (CF/P. IVA 04290860370), Le manifesta, pertanto, l'intenzione di avvalersi della sua collaborazione autonoma ai sensi del titolo III del Libro V del Codice Civile, secondo i principi, i termini e le condizioni di seguito descritti.

Art. 1) Oggetto dell'incarico e modalità di esecuzione

L'attività si inserisce nell'ambito dell' *osservanza della normativa vigente in materia di detenzione e impiego di sorgenti emittenti radiazioni ionizzanti.*

Forma oggetto del presente incarico lo svolgimento delle seguenti attività altamente qualificate:

a) lo svolgimento delle funzioni di Esperto Qualificato ai sensi della normativa vigente in materia di detenzione e impiego di sorgenti emittenti radiazioni ionizzanti, comprensivo di: 2 sopralluoghi/anno, una relazione tecnica annuale, la compilazione del registro, la valutazione delle dosi per il personale in attività presso la sede di Piacenza e sul territorio, la sorveglianza fisica della protezione inerente i Laboratori mobili e relativa documentazione.

b) attività di formazione dei lavoratori

c) ogni altra attività di sorveglianza fisica della protezione, al momento non prevedibile, svolta in ottemperanza alle vigenti normative, comprensiva di: riunioni, incontri, corrispondenza via fax o mail, relazioni, resoconti, rapporti, ecc...

Referente interno per garantire i necessari supporti di conoscenza e la coerenza con l'intero *obiettivo* è la dott.sa Chiara Cremonesi, R.S.P.P. presso la Sezione Arpa di Piacenza, cui il professionista dovrà rapportarsi per l'espletamento dell'incarico.

Con riferimento alle attività indicate, a conclusione dell'incarico, dovrà essere redatta dal professionista una relazione illustrativa in merito al lavoro svolto e ai risultati ottenuti.

Le attività oggetto del presente incarico dovranno essere espletate nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), per quanto compatibili con il presente contratto di lavoro autonomo.

Art. 2) Caratteristiche dell'incarico

L'incarico è conferito; in considerazione delle qualità professionali ed esperienze nello specifico settore in possesso del professionista incaricato, pertanto non è delegabile a terzi pena la risoluzione ex art. 1456 cod. civ.

L'attività professionale si concretizzerà in un rapporto di lavoro autonomo, rispondendo il professionista esclusivamente del risultato.

E', altresì, esclusa la possibilità di convertire il presente contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Il professionista svolgerà i propri compiti con carattere di piena autonomia, che dovrà –peraltro - essere esercitata in coordinamento con gli interessi dell'Agenzia.

Il professionista si impegna:

- ad eseguire personalmente l'incarico assunto (art. 2232 C.C. primo comma);
- ad adempiere esattamente alle obbligazioni dedotte nel presente contratto (artt. 1218 e 1453 C.C.);
- ad eseguire il contratto medesimo in buona fede (art. 1375 C.C.) con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni alla cui esecuzione si è obbligato (art. 1176 C.C.) ed osservati i criteri di correttezza (art. 1175 C.C.)

Per lo svolgimento delle attività sopramenzionate il professionista assicura la propria disponibilità per tutto il tempo che ritiene necessario per il puntuale e corretto espletamento delle attività assegnate, senza vincoli di orario, fermo restando il termine di esecuzione della prestazione di cui all'art. 3.

L'Agenzia resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'espletamento dell'incarico.

La collaborazione richiesta, sia per le sue specifiche caratteristiche (nessun vincolo gerarchico, nessuna predisposizione di direttive attinenti l'intrinseco svolgimento dell'attività, nessun obbligo di orario di lavoro), sia perché così voluto e dichiarato dalle parti, non comporta alcun rapporto di lavoro subordinato.

3) Durata dell'incarico

Il presente contratto ha durata annuale con decorrenza 01.01.2014. Il termine di esecuzione della prestazione oggetto del presente incarico è fissato nel giorno 31.12.2014

4) Compenso e modalità di pagamento

Per lo svolgimento del suddetto incarico Le verrà riconosciuto un compenso annuo di:

- euro 800,00/anno IVA esclusa per le attività di cui all'art.1 punto a)
- euro 40,00/ora IVA esclusa per le attività di cui all'art.1 punto b)

Gli importi sopra indicati sono da intendersi comprensivi di tutti gli oneri a carico del professionista (contributi previdenziali, ecc...) IVA esclusa.

Il pagamento verrà effettuato secondo le seguenti modalità, a fronte di presentazione di specifica fattura da parte della dr.ssa Giancarla Rossetti C.F. RSSGCR42L68G535L – P.Iva 00742120330 , a conclusione delle attività a seguito della consegna del resoconto contenente gli esiti della sorveglianza fisica.

Tali fatture dovranno essere intestate a: Arpa Emilia-Romagna, sede legale Via Po, 5 – 40139 Bologna. C.F. e P.IVA: 04290860370

Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo pec: workflow_amm@cert.arpa.emr.it

Arpa provvederà ai pagamenti entro 30 giorni dal termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni a seguito della consegna della relazione finale.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene conteggiato secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il compenso di cui sopra è stato determinato in via forfettaria ed onnicomprensiva ed è ritenuto adeguato dalle parti all'attività oggetto dell'incarico professionale. La natura onnicomprensiva del compenso comporta che tutte le spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico resteranno integralmente a carico del professionista, senza alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia.

5) Riservatezza

Il professionista si impegna, anche per il periodo successivo all'ultimazione dell'incarico, a non divulgare, o comunque a non utilizzare, dati, fatti e risultati relativi alle attività di cui al presente contratto inerenti all'Agenzia dei quali potrà venire, comunque, a conoscenza.

La documentazione fornita al professionista, o che, comunque, riguarda l'attività dell'Agenzia, dovrà essere restituita al termine del presente contratto ed in ogni caso sarà conservata dal medesimo, come depositario con obbligo di custodia, fino al momento della restituzione, con divieto tassativo di riprodurre o mantenere copia personale senza espressa autorizzazione scritta. Quindi non è consentito al professionista fare estratti, o articoli riguardanti il lavoro, divulgare notizie, procedimenti e risultati anche parziali, relativi all'incarico in oggetto, se non dietro espressa autorizzazione scritta dell'Agenzia.

6) Risoluzione per inadempimento

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al professionista con lettera raccomandata A/R, in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

Qualora i risultati della prestazione fornita dal professionista risultino non conformi a quanto richiesto dal presente contratto di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente competente, sentito il referente di cui all'art.1 del presente contratto, può richiedere al professionista di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, oppure può valutare se risolvere direttamente il contratto per inadempienza. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del professionista.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) applicabili, per quanto compatibili, alla prestazione oggetto del presente

incarico, si prevede la possibilità per Arpa di risolvere anticipatamente il presente contratto di lavoro autonomo, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

7) Recesso

L'Agenzia potrà recedere dal contratto anche prima della scadenza, pagando esclusivamente il compenso per l'opera svolta. Il recesso dell'Agenzia deve essere motivato. Il professionista potrà recedere con un preavviso di almeno 60 giorni, ¹ con diritto al compenso per l'opera svolta, tenuto conto del risultato utile conseguito a favore dell'Agenzia.

8) Tutela della privacy

Arpa, in relazione alla raccolta di dati personali effettuata in occasione del presente contratto si impegna a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/2003. Si allega di seguito l'informativa di cui all'art. 13 del D. lgs. 196/2003.

9) Controversie

Per qualunque controversia dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto il foro esclusivamente competente è quello di Bologna.

10) Spese

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

11) Clausole finali e norme di rinvio

Il presente contratto formalizza la totalità degli accordi tra le parti. Qualsiasi modificazione o correzione dovrà essere preventivamente concordata per iscritto. Non è ammesso il rinnovo del contratto di lavoro autonomo.

Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli artt. 2229 e ss. del codice civile, nonché le disposizioni di cui alla “Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo presso Arpa Emilia Romagna”, approvata con DDG n. 71/2012.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17 del DPR n. 62/2013, si allega al presente contratto copia dello stesso DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Nel formularLe i migliori auguri di una proficua collaborazione, La preghiamo, ove d'accordo con il contenuto del presente contratto, di restituire all'Agenzia copia della presente da Lei sottoscritta, pagina per pagina, quale integrale accettazione e conferma del contenuto del contratto medesimo, nonché dei relativi allegati.

Data, _____

¹ Tale termine sarà proporzionato in ragione della durata complessiva dell’incarico

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(dott./dott.ssa _____)

Allegati:

- 1) Informativa sulla privacy ex art. 13 D.lgs. 196/2003
- 2) DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Per accettazione

Il professionista

.....

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. si intendono specificatamente approvate le disposizioni contenute negli artt. 4-6-7-9-10-11.

Per accettazione

Il professionista

.....

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per l'adempimento degli obblighi legali connessi alla gestione economica, amministrativa e fiscale del presente contratto.
2. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali ed informatici.
3. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti da ARPA potrebbe determinare l'impossibilità di dare seguito agli adempimenti derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è: ARPA Emilia Romagna - Via Po, 5 – BOLOGNA
6. Il responsabile del trattamento è il Direttore _____ con Sede _____.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003.

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

N. Proposta: PDTD-2014-166 del 06/03/2014

Centro di Responsabilità: Sezione Di Piacenza

OGGETTO: Sezione di Piacenza. Conferimento incarico annuale per l'espletamento dell'efunzioni di Esperto Qualificato, ex D.l.gs. n. 230 del 17/03/1995 e s.m.i., in materia di radiazioni ionizzanti, alla Dott.ssa Giancarla Rossetti

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Benedetti Manuela, Responsabile Amministrativo della Sezione di Piacenza, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 10/03/2014

Il Responsabile Amministrativo
